



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 74

data 09/04/2018

Oggetto: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ex art. 37 Regolamento UE 2016/679. Direttive per la designazione.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **nove** del mese di **aprile** alle ore 13:45 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.

COPPOLA Gianfranco	Sindaco
CAVALLO Guglielmo	Vice Sindaco
CARPARELLI Vittorio	Assessore
NACCI Luigi	Assessore
PALMISANO Antonella	Assessore
PALMISANO Francesco	Assessore
ZURLO Maria	Assessore

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Affari Generali** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.	In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.
Data, 09/04/2018	Data, 09/04/2018
IL DIRIGENTE Dott. Giovanni QUARTULLI	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott. Francesco CONVERTINI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione hanno approvato in data 27 aprile 2016 il Regolamento (UE) 2016/679 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*) (di seguito: RGPD), con cui, abrogando la direttiva 95/46/CE, è stata emanata la nuova disciplina relativa *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*;
- l'art. 99, prevedendo che il Regolamento entra in vigore il 24 maggio 2016 e che *“si applica a decorrere dal 25 maggio 2018”* obbligatoriamente in tutti i suoi elementi e direttamente in ciascuno degli Stati membri, ha attribuito a tutti i soggetti, pubblici e privati, tenuti alla sua osservanza un periodo di due anni per adeguare la propria organizzazione;
- tra le tante innovazioni apportate dal citato RGPD l'art. 37, prf. 1, dispone l'obbligo, per alcuni titolari del trattamento, tra cui le autorità pubbliche e gli organismi pubblici, di designare un responsabile della protezione dei dati;
- il responsabile della protezione dei dati, oltre a dover essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali (art. 38, prf. 1) nonché a poter essere contattato dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dallo stesso RGPD (art. 38, prf. 4), deve essere incaricato almeno dei seguenti compiti (art. 39, prf.1):
 - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - cooperare con l'autorità di controllo;
 - fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento ovvero un soggetto esterno il quale assolve i suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, prf. 6); e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”* (art. 37, prf. 5); tenendo conto che *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”* (considerando 97 del RGPD);
- il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento: sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica (art. 38, prf. 2); si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti; non rimuovono o penalizzano il responsabile della protezione dei dati per l'adempimento dei propri compiti (art. 38, prf. 3).
- il responsabile della protezione dei dati: riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (art. 38, prf. 3); è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità al diritto dell'Unione o dello Stato (art. 38, prf. 5); può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a un conflitto di interessi (art. 38, prf. 6)

Tenuti presenti i seguenti provvedimenti del Garante della Privacy:

- ❖ la “Guida al nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”;
- ❖ la “Guida all’applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”;
- ❖ le “Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico”;

Atteso che il RGPD consente l’assegnazione al RPD di ulteriori compiti e funzioni a condizione che non diano adito a un conflitto di interessi, inoltre le Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico chiariscono che *“l’attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull’effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD”*, circostanza dalla quale possono sussistere situazioni di conflitto di interesse;

Rilevato che nell’organizzazione di questo Comune non sono presenti dipendenti in possesso delle qualità professionali necessarie per svolgere i compiti propri del responsabile della protezione dei dati;

Considerato, quindi, indispensabile che questa Amministrazione debba ricorrere ad un soggetto esterno alla stessa – persona fisica o giuridica – dotata delle predette qualità professionali cui affidare l’incarico di responsabile della protezione dei dati attraverso un contratto di servizio;

Ritenuto utile definire alcune direttive per le modalità di selezione del soggetto cui affidare l’incarico di responsabile della protezione dei dati tra quanti dovessero dichiarare la disponibilità a ricoprire lo stesso incarico, per individuare il soggetto competente alla designazione del RPD nonché per determinare gli elementi essenziali del contratto di servizio con cui dovrà essere disciplinato il rapporto giuridico-patrimoniale con il RPD;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi sul presente atto dal Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa palesemente,

DELIBERA

di definire le direttive di seguito riportate finalizzate alla obbligatoria designazione del responsabile della protezione dei dati personali, da incaricare con contratto di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679 *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*.

DIRETTIVE:

- a) Al responsabile della protezione dei dati, al fine di espletare i suoi compiti in piena autonomia e indipendenza, saranno attribuite risorse strumentali e umane poste a sua disposizione dal segretario generale.
- b) Ai fini della scelta del soggetto esterno, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune, per almeno 15 giorni consecutivi, un avviso in cui saranno riportate le modalità per la presentazione delle candidature nonché gli elementi essenziali del contratto di servizio con cui disciplinare il rapporto giuridico-patrimoniale.
- c) Il dirigente del Settore “Affari generali” con la determinazione con cui indice la presentazione di candidatura, approva lo schema del contratto di servizio da stipulare con il responsabile della protezione dei dati, da pubblicare unitamente al predetto avviso, e assume il relativo impegno di spesa.

- d) Il corrispettivo annuale forfettario comprensivo di eventuali costi e spese da corrispondere al responsabile della protezione dei dati non potrà superare l'importo annuo lordo di € 7.400,00 corrispondente a circa il 40% dell'indennità di carica che compete ad un assessore di questo Comune, oltre IVA se dovuta.
- e) La durata dell'incarico sarà annuale prorogabile non oltre sei mesi dalla data di proclamazione del nuovo sindaco.
- f) E' attribuita al sindaco la competenza a designare, il responsabile della protezione dei dati sulla base dei curricula presentati dai candidati.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l'urgenza di provvedere in merito;
Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa palesemente,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la su riportata deliberazione.



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 74 del 09/04/2018

OGGETTO:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ex art. 37 Regolamento UE 2016/679. Direttive per la designazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. COPPOLA GIANFRANCO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FUMAROLA FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).